

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 125/02/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 112/12/10 del 27/4/10 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente Boston Scientific International B.V. contro l'avviso di accertamento IVA, Irpeg e IRAP 2001 e 2002, riconoscendo che la ricorrente non poteva considerarsi un'autonomo e distinto soggetto ai fini tributari rispetto all'impresa controllata Boston Scientific s.p.a., proponeva appello l'Ufficio.

Assumeva l'appellante l'erroneità della decisione impugnata, posto che - a suo avviso era invece evidente che la controllata aveva esercitato una propria attività in nome e per conto della controllante, il cui reddito dunque andava autonomamente tassato.

Si costituiva la contribuente resistendo all'appello proposto e sollevando solo in questo grado di giudizio un'eccezione di incompetenza per territorio dell'Ufficio che aveva emesso l'atto impugnato, circostanza che rendeva l'atto nullo o inesistente, in quanto proveniente da Ufficio incompetente.

La causa veniva discussa all'odierna udienza collegiale e quindi posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa della contribuente solo in appello appare astrattamente ammissibile, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, attenendo alla carenza di potere dell'organo amministrativo che ha emesso l'atto.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte infatti "L'incompetenza territoriale dell'ufficio tributario che ha proceduto all'accertamento tributario comporta l'assoluta carenza di potere dell'organo amministrativo e, quindi, un vizio sostanziale e radicale dell'atto di accertamento, che è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento tributario avente ad oggetto l'atto medesimo" (Cass. n. 4277/1980, Cass. 5826/1994).

nel caso di specie la contribuente si duole del fatto che ad emettere l'avviso di accertamento sia stato l'ufficio di Milano, dove - a suo dire - la contribuente non ha né sede legale, né sede amministrativa, né stabile organizzazione, né luogo in cui esercita prevalentemente la sua attività. La tesi - ad avviso di questa Commissione - non può essere condivisa per l'assorbente considerazione che invece la contribuente risulta avere la propria domiciliazione fiscale proprio presso la Boston Scientific s.p.a. che ha sede a Milano.

L'eccezione va dunque disattesa.

Nel merito l'appello si rivela infondato e va quindi respinto.

Ed invero, va osservato che come già correttamente rilevato dal primo giudice tra la società odierna ricorrente e la Boston Scientific s.p.a. intercorreva un contratto di commissione (vedi allegato in atti), dal cui tenore si evince la totale assunzione del rischio d'impresa da parte della controllata Boston Scientific s.p.a., con espressa esclusione del potere di stipulare contratti in nome e per conto della controllante.

Per il resto non possono che richiamarsi le analitiche argomentazioni svolte dal primo giudice che vengono fatte proprie da questa commissione.

Da ciò consegue che non avendo la ricorrente una stabile organizzazione nello Stato italiano, non si giustifica l'imposizione tributaria operata sulla società olandese dall'ufficio, che aveva peraltro già autonomamente - e correttamente - tassato la società italiana.

Va dunque respinto l'appello dell'Ufficio e confermata la sentenza di primo grado.

Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione respinge l'appello e condanna l'ufficio al pagamento delle spese di causa liquidate in complessivi €5.000,00, oltre accessori di legge.